

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

Corso Antiriciclaggio



“Le Regole Tecniche: analisi del documento definitivamente emanato dal Consiglio Nazionale”

*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze*

RIFERIMENTI NORMATIVI

2

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 -
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19
giugno 2017

MODIFICA

- 1) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- 2) il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109

FINALITA' DELLE MODIFICHE

3

Allineare la normativa nazionale alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849

cd. IV Direttiva

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e alle **raccomandazioni GAFI.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

4

La tecnica prescelta è stata quella di **non abrogare il precedente testo normativo**, (D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231), ma di intervenire sostituendone integralmente l'articolato, ed abrogando gli allegati tecnici.

Prima di tutto si deve rilevare che il Decreto presenta un unico impianto normativo sia in materia di obblighi, anche organizzativi, dei soggetti obbligati, sia in materia di sanzioni, **non differenziandolo tra i soggetti di area bancaria e finanziaria ed i professionisti**, come invece era stato richiesto insistentemente dalle categorie professionali.

Si è prevista però una delega alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) ed agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti), con il compito di **integrare la norma primaria ed adeguarla alle specificità dei singoli soggetti obbligati**.

Disposizioni inerenti i professionisti senza termine transitorio

5

Art. 11 comma 2 decreto 231:

- *Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di **analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di **controlli interni**, di **adeguata verifica, anche semplificata** della clientela e di **conservazione** e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza;*
- *I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della **formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

Disposizioni inerenti i professionisti senza termine transitorio

6

ART. 16 Comma 2

Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e *gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2*, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la **valutazione e gestione del rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

7

In attuazione dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs., il Consiglio Nazionale nel mese di gennaio 2019 ha emanato, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, un documento contenente le Cd «Regole tecniche» in merito a:


RT 1. Obblighi di Autovalutazione del Rischio

RT 2. Adeguata verifica della Clientela

RT 3. Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

Il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione in modalità e-learning sulle regole tecniche nei sei mesi successivi alla loro emanazione.

Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

Corso Antiriciclaggio



“Regola tecnica n. 2 Adeguate verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)”

*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze*

RIFERIMENTI NORMATIVI

9

La nuova disciplina sulla adeguata verifica della clientela è contenuta in 23 articoli dal n. 17 al n. 30 del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal Dlgs. 90/2017 all'interno del

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO I

Obblighi di adeguata verifica della clientela

RIFERIMENTI NORMATIVI

10

Sezione I

ART. 17 - (Disposizioni generali)

ART. 18 - (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

ART. 19 - (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

ART. 20 - (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

ART. 21 - (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

ART. 22 - (Obblighi del cliente)

RIFERIMENTI NORMATIVI

11

Sezione II

ART. 23 - (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

ART. 24 - (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

ART. 25 - (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

RIFERIMENTI NORMATIVI

12

Sezione III

ART. 26 - (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)

ART. 27 - (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)

ART. 28 - (Responsabilità dei soggetti obbligati)

ART. 29 - (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio)

ART. 30 - (Esclusioni)

AMBITO DI RIFERIMENTO

13

- Disposizioni di carattere generale
- Contenuto e modalità di adempimento
- Criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- Gestione delle relative informazioni
- Obblighi della clientela

DISPOSIZIONI GENERALI

14

Come principio di carattere generale i soggetti obbligati (banche, società finanziarie, professionisti, trust, ecc.) procedono all'adempimento dell'obbligo, **senza alcuna eccezione**, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale.

In particolare:

- **E' stata eliminata ogni forma di esenzione assoluta dall'obbligo** di procedere ad adeguata verifica della clientela anche in presenza di un basso rischio di riciclaggio;
- **E' stato ampliato il campo di applicazione con una nuova definizione di “persone politicamente esposte”** includente anche i soggetti nazionali compresi i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate;
- lo specifico adempimento deve essere assolto anche per le operazioni occasionali che comportino un trasferimento di fondi superiore a mille euro recependo le analoghe indicazioni del Reg. UE 2015/847.
- È stata **abolita la c.d. equivalenza positiva dei Paesi terzi** che consentiva l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgevano tali paesi.

DISPOSIZIONI GENERALI

15

Cosa dice la Regola Tecnica

La prima operazione da fare è la valutazione del rischio inerente

Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

La RT effettua una mappatura delle prestazioni professionali, distinguendo:

- ❑ attività il cui rischio inerente è risultato non significativo
- ❑ altre attività con rischio inerente poco significativo,
- ❑ attività con rischio inerente abbastanza significativo
- ❑ attività con rischio inerente molto significativo.

NB: Non è invece MAI previsto un livello di rischio “nullo”

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

16

Attività il cui rischio inerente è risultato non significativo

Vi sono comprese oltre alle prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, co. 7, d.lgs. 231/07), anche quelle operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista.

Non si possono individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

17

Prestazioni professionali	Operatività AV
Collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro veritate	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

18

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.f.), giudiziarie e amministrative

Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)

Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 del DLgs. 4.2.2010 n. 14

Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie

Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)

Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) della L. 14.05.2005 n. 80

Custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.)

Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)

Componente Organismo di Composizione della Crisi ex L. 3/2012

Acquisire e conservare una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

19

Componente di organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001

Acquisire una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina

Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)

Si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17 co. 7 per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento

Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)

Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” o “molto significativo”

20

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

21

Misure da adottare

I soggetti obbligati sono chiamati a:

- **adottare misure** di adeguata verifica della clientela che devono essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- **utilizzare gli elementi** per poter fondatamente fissare l'adeguatezza delle misure distintamente con riferimento:
 - ❖ al cliente
 - ❖ all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
- **dimostrare** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla DIA, alla Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Polizia Valutaria) agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

22

Elementi per la valutazione del rischio

Con riferimento al cliente

- **natura giuridica**
- **prevalenza all'attività svolta;**
- **comportamento** tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione
- **area geografica** di residenza o sede del cliente o della controparte;

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

23

Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo, prestazione professionale:

- la **tipologia dell'operazione**, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- le **modalità di svolgimento** dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- l'**ammontare** dell'operazione;
- la **frequenza e il volume** delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- la **ragionevolezza dell'operazione**, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- l'**area geografica di destinazione** del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Valutazione del rischio specifico

24

Cosa dice la Regola Tecnica

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al **cliente e alla prestazione professionale concretamente resa** (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

Valutazione del rischio specifico

25

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

Valutazione del rischio specifico

26

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Calcolo del rischio specifico

27

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) **diviso dieci**

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.

Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e **dividendo per quattro**.

Attribuzione del rischio specifico (tab C)

28

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Determinazione del rischio effettivo

29

Dalla interrelazione tra:

- **livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2)**
 - **livello di rischio specifico (tabelle A e B)**
- si ottiene il livello di rischio effettivo.**

La determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una **ponderazione del 30% (rischio inerente) /70% (rischio specifico)**

muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Determinazione del rischio effettivo

30

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 Abbastanza significativo	4 Molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Modalità di adeguata verifica

31

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate (vedi tabella 1)
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

32

La verifica della clientela deve essere effettuata quando:

- venga instaurato un rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
- si dia esecuzione ad un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a €15.000.
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

33

Ambito di applicazione

Sebbene dette indicazioni siano innovative, i soggetti obbligati dovranno applicarle:

- nei confronti dei **nuovi clienti**
- nei confronti di **quelli già acquisiti**, rispetto ai quali l'adeguata verifica è ritenuta opportuna in considerazione del **mutato livello di rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

In materia di adempimenti fiscali e previdenziali, l'ultimo comma dell'art. 17 conferma un che gli obblighi in esame non si osservano relativamente allo svolgimento dell'attività di **mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.**

Prestazioni professionali

34

Cosa dice la Regola Tecnica

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

- per le **prestazioni professionali continuative**, che hanno “una certa durata”, come indicato all'art. 1, co. 2, lett. gg), si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;

- per le **prestazioni professionali occasionali**, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, **se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.**

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

MODALITA' DI VERIFICA

ART. 18

35

Come principio generale i soggetti di collaborazione attiva devono adottare misure proporzionate al rischio e la norma indica alcuni elementi di valutazione:

- l'acquisizione e la valutazione di informazioni **sullo scopo e sulla natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- La possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti la **situazione economico-patrimoniale** del cliente
- Il **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo;
- la **verifica e l'aggiornamento dei dati** e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività poste in essere
- se necessaria in funzione del rischio, la verifica della **provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente.

MODALITA' DI VERIFICA

ART. 18

36

- Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate **prima dell'instaurazione del rapporto** continuativo o del conferimento dell'incarico ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
- In presenza di un **basso rischio di riciclaggio**, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico
- In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi **al più presto e, comunque, entro trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18

37

Deroghe

Il comma 4 dell'art. 18 stabilisce che «Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.»

OBBLIGHI DEI CLIENTI

ART. 22

38

- I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le **informazioni necessarie e aggiornate** per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private **ottengono e conservano**, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le **forniscono ai soggetti obbligati**, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
- Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese sono acquisite, a cura degli amministratori dai documenti e libri
- In caso di dubbio a seguito di espressa **richiesta rivolta ai soci** rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.
- L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente **rendono inesercitabile il relativo diritto di voto** e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Adeguate verifica ordinaria

39

Cosa dice la Regola Tecnica

Delimitazione dell'obbligo di adeguata verifica

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- ❑ acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- ❑ valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- ❑ esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, dividerne le conclusioni.

MISURE SEMPLIFICATE AV

ART. 23

40

- In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'**estensione** e della **frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.
- L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è **comunque esclusa quando vi è sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

INDICI DI BASSO RISCHIO

ART. 23

41

Indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

- 1) società ammesse alla **quotazione su un mercato regolamentato** e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) **pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in **aree geografiche a basso rischio**, ai sensi della lettera c);

INDICI DI BASSO RISCHIO

ART. 23

42

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) **contratti di assicurazione** vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) **forme pensionistiche complementari** disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3) **regimi di previdenza o sistemi analoghi** che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) **prodotti o servizi finanziari** che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali **limiti di spesa o trasparenza della titolarità**;

INDICI DI BASSO RISCHIO

ART. 23

43

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

- 1) Stati membri;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Adeguata verifica semplificata

44

Cosa dice la Regola Tecnica

Devono considerarsi altresì a basso rischio di riciclaggio:

4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 23 e del punto 4), ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di **compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio** in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Adeguata verifica semplificata

45

Cosa dice la Regola Tecnica

Le misure semplificate consistono:

- ❑ nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- ❑ nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- ❑ nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, **ad es. triennale per i rapporti continuativi**, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- ❑ Per i soggetti di cui al punto n. 3) dell'art. 23 (Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio) devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

MISURE RAFFORZATE

ART. 24

46

❑ I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tenendo conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in **circostanze anomale**;
- 2) clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio** secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come **veicoli di interposizione** patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso **azioni al portatore** o siano partecipate da **fiduciari**;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**;
- 6) **assetto proprietario** della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

MISURE RAFFORZATE

ART. 24

47

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) servizi con un **elevato grado di personalizzazione**, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero **favorire l'anonimato**;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali **a distanza** non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) **pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di **nuova generazione**, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

MISURE RAFFORZATE

ART. 24

48

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1) **Paesi terzi** che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti **carenti di efficaci presidi** di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) **Paesi terzi** che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione** o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) **Paesi soggetti a sanzioni, embargo** o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) **Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche** o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

MISURE RAFFORZATE

ART. 24

49

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte.**

Adeguata verifica rafforzata

50

Cosa dice la Regola Tecnica

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- ❑ prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, **all'identificazione dei titolari effettivi**, all'eventuale **uso di identità false**, di società di comodo/fittizie, **all'interposizione di soggetti terzi** (anche se membri della famiglia), **ai clienti occasionali**;
- ❑ adottare misure supplementari per la **verifica o la certificazione dei documenti forniti**, o richiedere una **certificazione di conferma** rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c);
- ❑ verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista **liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento** e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle;
- ❑ verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad **indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo**, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- ❑ **consultare fonti aperte e social media.**

Adeguata verifica rafforzata

51

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art. 25, co. 1, d.lgs. 231/2007 il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- ❑ siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- ❑ database di natura commerciale;
- ❑ fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).
- ❑ Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell'UE al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> , previa registrazione.
- ❑ Per quanto riguarda le designazioni nazionali di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n.109/07, il decreto di congelamento, eventualmente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

Adeguate verifica rafforzata

52

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di **una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:**

- ❑ acquisizione di almeno **due documenti di riconoscimento** del cliente in corso di validità;
- ❑ verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di **firma digitale** del cliente;
- ❑ richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un **rapporto bancario e/o assicurativo** presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- ❑ consultazione di **banche dati liberamente accessibili**;
- ❑ **verifica della provenienza dei fondi** utilizzati per il compimento dell'operazione;
- ❑ **maggiore frequenza del controllo costante.**

DEFINIZIONE TITOLARE EFFETTIVO

53

Definizione di titolare effettivo nel Dlgs.:

“La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

In merito viene precisato che;

- i titolari effettivi **possono essere più d’uno**
- deve trattarsi non tanto della persona per conto della quale è realizzata l’operazione (identificabile, di norma, con il cliente), ma **di quella nel cui interesse** (inteso come titolarità della proprietà e/o del controllo), in ultima istanza, viene instaurato il rapporto continuativo, resa la prestazione o eseguita l’operazione.

INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

54

Nell'art. 20 del decreto attuativo vengono inoltre fornite indicazioni su come individuare il titolare effettivo.

In caso di società di capitali l'**attribuzione del controllo** della società può essere rilevato:

- sulla base di una titolarità di una percentuale sufficiente di partecipazione al capitale della società (superiore al 25%)
- in forza della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- in virtù di voti o vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

55

Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo



quest'ultimo sarà identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

56

In merito all'applicazione dei criteri relativi alle società di capitali **anche alle società di persone** il MEF si è pronunciato attraverso una delle FAQ pubblicate il 3 ottobre 2017. Ed ha così risposto:

« L'articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.

*Per **le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica**, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l'estensione delle misure di adeguata verifica anche all'esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l'ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.»*

INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

57

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:



- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

58

Nell'art. 21 del decreto attuativo è previsto, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, e tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,



l'obbligo di comunicare le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva.



I suddetti soggetti dovranno **integrare i dati** già contenuti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio all'interno di una specifica sezione all'uopo istituita.

TITOLARI EFFETTIVI E TRUST

59

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dal TUIR sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.



Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

60

Saranno regolamentate con **apposito decreto** del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico:

- I dati e le informazioni oggetto di comunicazione
- i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati
- le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

L'accesso alla sezione sarà consentito:

- alle **autorità competenti** per l'esercizio delle rispettive attribuzioni,
- alle **autorità preposte** al contrasto dell'evasione fiscale con modalità idonee a garantire tale finalità
- **ai destinatari degli obblighi**, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- **ai soggetti privati**, «titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale».

Titolare effettivo

61

Cosa dice la Regola Tecnica

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo **il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari** (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente).

Resta ferma la valutazione del rischio imposta dall'art. 21, co. 7, del d.lgs. 231/2007 e, conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate.

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del principio di affidabilità.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, c. 2, lett. dd)

62

PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 90/2017

- ❑ Le PPE erano esclusivamente le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupavano o avevano occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone avevano intrattenuto notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico previgente.

DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 90/2017

- ❑ Ricomprende un platea di soggetti più numerosa;
- ❑ Anche i cittadini residenti in Italia possono essere definiti PPE.

Nb: la PPE rileva solo quando agisce come privato e non nell'esercizio delle sue funzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, c. 2, lett. dd)

63

PERSONE FISICHE CHE OCCUPANO O HANNO OCCUPATO DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE:

1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città Metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
2. Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
3. Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
4. Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, c. 2, lett. dd)

64

5. Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
6. Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in stati esteri;
7. Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente , dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
8. Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del SSN;
9. Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, c. 2, lett. dd)

65

FAMILIARI DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE:

1. I genitori;
2. Il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PPE;
3. I figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, c. 2, lett. dd)

66

SOGGETTI CON I QUALI LE PPE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:

1. Le persone fisiche legate alla PPE per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
2. Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PPE.

Persone politicamente esposte

67

Cosa dice la Regola Tecnica

Individuazione delle Persone Politicamente Esposte: il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Titolarità effettiva congiunta: si riferisce solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

Rilevanza: Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto **agisce in qualità di privato** e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42

68

Il professionista quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela deve:

- ❑ astenersi dall'eseguire la prestazione, e deve porvi fine qualora questa sia già in essere,
- ❑ Il mancato rispetto dell'obbligo di astensione è punito dal nuovo art. 56, c. 3 del D. Lgs 231/2007, con specifiche sanzioni amministrative da 2.000,00 a 50.000,00 euro in caso di violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime.
- ❑ Unica eccezione (comma 3) sta esaminando la posizione giuridica del cliente o espletando compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

TEMPESTIVITA'

69

È considerata tempestiva l'acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa **entro trenta giorni**:

- ❑ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ❑ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ❑ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ANTONELLA RAPI

Dottore commercialista in Firenze

Componente G.d.L. del CNDCEC Antiriciclaggio

a.rapi@antonellarapi.it